

**CITTA' DI TERRACINA**  
*(Medaglia d'Argento al Valor Civile)*

**VERBALE DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE  
 ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
 N. 34 DEL 26 FEB. 2016

**OGGETTO:** Riconoscimento debito fuori bilancio sentenza n. 62 del 20.02.2015 del G.d.P. di Terracina – (Sig. Rossi Sergio).

L'anno duemilasedici, il giorno VENTIQUATTRO del mese di FEBBRAIO  
 alle ore 13.23 nella sede municipale

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

*dott.ssa Erminia OCELLO*, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 09.06.2015 che ha contestualmente disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale – assistita dal *Segretario Generale dott. Marco RAPONI* – procede, con i poteri del Consiglio Comunale alla trattazione dell'oggetto sopra indicato, sulla cui proposta è stato espresso il parere tecnico e contabile allegato al presente atto.

**PARERE FAVOREVOLE**, in ordine alla regolarità tecnica  
 (art. 49 T.U.EE.LL. n. 267/2000)

**F.to**  
**IL DIRIGENTE**  
**(dott. Giancarlo DE SIMONE)**

**PARERE FAVOREVOLE**, in ordine alla regolarità contabile  
 (art. 49 T.U.EE.LL. n. 267/2000)

**F.to**  
**LA DIRIGENTE**  
**(dr.ssa Ada NASTI)**

COMUNE D'EUROPA, gemellato con Bad Homburg, Cabourg, Coira, Mayrhofen,  
 Mondorf les Bains, Jūrmala, Exeter, Pécs, Serghiev Posad

## **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Visto** il ricorso NRG. 394/2014 promosso dal sig. Rossi Sergio innanzi al Giudice di Pace di Terracina, per risarcimento danni del sinistro occorso il 19.05.2013;

**Vista** la sentenza n. 62 del 20.02.2015 con cui il Giudice di Pace di Terracina, a definizione della succitata causa, accoglie parzialmente la domanda e condanna il comune di Terracina al pagamento:

- in favore dell'attore, della somma di €. 220,00 a titolo di risarcimento danni (oltre gli interessi dalla domanda al saldo) e della somma di €. 200,00, oltre accessori di legge, a titolo di spese di lite;

**Attesa** la necessità di provvedere, limitatamente alla sorte liquidata in sentenza, al riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) D.Lgs. n. 267/00;

**Considerato** che, alla luce del principio affermato dalla sentenza del Consiglio di Stato n.35/2013, secondo cui il credito/debito di cui alle spese di lite liquidate in sentenza sorge con il deposito della sentenza medesima, le spese di lite liquidate dalla sentenza n. 62/2015 (comprehensive degli accessori di legge), non costituendo debito fuori bilancio, sono state impegnate e liquidate con ordinario provvedimento di spesa (determina n. gen. 1262 del 17.12.2015);

**Ravvisata** la legittimità del succitato debito maturato dall'ente;

**Acquisiti** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai dirigenti, rispettivamente del Dipartimento AA.GG. e del Dipartimento Finanziario;

**Preso Atto** del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, acquisito al reg. prot. n. 7229/I, in data 11.02.2016;

**Ritenuto** di dover trasmettere il presente atto, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge 289/2002 alla competente Procura della Corte dei Conti;

**Vista** la nota Settore Affari Legali prot. n. 10122 del 26.02.2015;

**Visto** il vigente Statuto Comunale

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità

### **DELIBERA**

1. **Di Riconoscere** quale debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.194 comma 1 del D.Lgs n.267/2000, l'importo complessivo di **€. 222,92** (duecentoventidue/92), composto come segue:
  - a) €. 220,00 a titolo di risarcimento danni;
  - b) €. 2,92 per interessi legali maturati dalla data della domanda al saldo (30.11.2015)il tutto, come liquidato dalla sentenza n. 62/2015 (allegata al presente atto), emessa dal Giudice di Pace di Terracina a definizione della causa iscritta al nrg.

394/2014, imputando detta spesa al capitolo 157 del corrente esercizio finanziario, prenotazione n. 145/2016;

2. **Di Liquidare** detto importo in favore del sig. Rossi Sergio, nato a Roma il 05.02.1989 e residente in Vallecorsa (FR) 03020, via Roma n. 39, C.F. R555RG89B05H501B accreditando sul c/c di cui al seguente codice iban IT93M0301503200000002897141;
3. **Di Dichiarare**, per l'urgenza, la presente deliberazione *immediatamente eseguibile* ai sensi dell'art.134 co.4 D.Lgs n.267/2000, dando atto che essa verrà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Terracina per 15 giorni consecutivi.

ooOoo



# CITTA' DI TERRACINA


PROVINCIA DI LATINA

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000  
N. 267, SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.

**OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio Sentenza n.62  
del 20.02.2015 del G.d.P. di Terracina.  
(Sig. Rossi Sergio)**

## PARERE TECNICO

Il sottoscritto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sull'allegata proposta di cui all'oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

  
L. D'AGENTE  
(Dott. Giancarlo De Simone)


Terracina, li 19 GEN 2016

## PARERE CONTABILE

Il sottoscritto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sull'allegata proposta di cui all'oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Terracina, li 22/1/2016



  
DIPARTIMENTO FINANZIARIO  
LA DIRIGENTE  
Dott.ssa Ada Nasti

# Comune di TERRACINA

## CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE

Esercizio	Rif.		al		Bilancio	Cod.Mecc.	Codici Statistici			
	Missione	Programma	Titolo	MacroAggr			Capitolo	1	2	3
2016	01	11	1	10	00000157	X_MECC				

Capitolo 00000157  
RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO

Numero Impegno	Data
20160000145 0	02.02.2016

Piano Finanziario V livello: U.1.10.05.04.001  
Siope: 1804  
Cofog: COFOG : 01.3 100,00%  
Transazione UE: 8

Atto					
Tipo	Numero	Data	Registro	Data Seduta	Data Esec.
P.D.					

Rossi Sergio.

Per :

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 62 DEL 20/02/2015 DEL G.d.P. DI TERRACINA

Importo prenotato: Euro 222,92

Previsione Attuale	300.000,00
Impegnato sul CAP	49.252,79
Prenotato	25.165,00
Differenza	225.582,21

CON RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art. 55, 5° COMMA, LEGGE 142/ 8-6-1990).

IL RAGIONIERE CAPO

	<b>Dati relativi agli obblighi all'articolo 26 del D.Lgs. N.33/2013</b>
<b>Oggetto</b>	Riconoscimento debito fuori bilancio sentenza n. 62 del 20.02.2015 del G.d.P. di Terracina. (Sig. Rossi Sergio )
<b>Beneficiari</b>	Rossi Sergio
<b>Sede</b>	Via Roma n. 39 Vallecorsa 03020 (FR)
<b>CF/P.IVA</b>	CF R555RG89B05H501B
<b>Importo (IVA inclusa)</b>	€. 222,92
<b>Unità organizzativa</b>	Settore Contenzioso Stragiudiziale, Tributario e Amministrativo
<b>Capo Settore</b>	Dr. Lucio Junior Ranaldi
<b>Resp. Procedimento</b>	Dott.ssa Caterina Rocci
<b>Modalità selezione</b>	Risarcimento danni sentenza n. 62/2015 del G.d.P. di Terracina

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TERRACINA .

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Terracina Dott. Lorenzo Morelli ha pronunciato la seguente

SENT 62/15

R. G. 394/14

REP \_\_\_\_\_

CRON 228/15

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 394/2014 R.G.C. e vertente

T R A

ROSSI SERGIO nato a Roma il 05/02/1989 e res.te in Vallecorsa (FR) Via Roma n. 39, C.F.: R55SRG89B05H501B, rapp.to e difeso dall'Avv. E. Mintoti e dal Dott. F.Picchi giusta mandato a margine all'atto di citazione

*Cote*  
*Mc. dis:*  
*fuori legge*

C O N T R O

COMUNE DI TERRACINA - Avv. M. Iannetti

OGGETTO: risarcimento danni

CONCLUSIONI : come precisate in atti

Con atto di citazione regolarmente notificato, Rossi Sergio conveniva in giudizio il Comune di Terracina per sentirlo condannare al risarcimento dei danni materiali subiti nell'incidente avvenuto il 19/05/13 in Terracina.

Assumeva l'istante, nel corposo e prolisso atto di citazione, che mentre percorreva alla guida della propria autovettura Audi 3 tg. DN186NY Viale Europa altezza civico 216 in Terracina, impattava in una buca esistente sul manto stradale non visibile e non segnalata; che a causa dell'impatto subiva danni quantificabili in E. 1.163,58 oltre spese per 3 giorni di sosta tecnica; che interveniva sul luogo dell'incidente la

Polizia Stradale di Terracina che redigeva rapporto di servizio; che il Comune di Terracina non ha inteso provvedere al risarcimento del danno lamentato.

Si costituiva il Comune di Terracina contestando in fatto e in diritto quanto ex adverso dedotto e chiedeva il rigetto della domanda perché infondata e non provata.

Istruita la causa con prove testimoniali, con deposito documenti, precisate le conclusioni, era trattenuta in decisione all'udienza del 13/02/2015.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Da un attento esame degli atti di causa e delle risultanze istruttorie, si evidenzia che quanto assunto dall'attore nell'atto di citazione risponde al vero almeno sul fatto storico. Tale fatto è stato confermato anche dal rapporto della Polizia Stradale intervenuta a constatare l'incidente. Lo stesso attore nel rendere l'interrogatorio formale ha evidenziato di essere a conoscenza dello stato della strada che ogni tanto percorreva.

Il teste Mauro Semenzato, del Commissariato di Polizia di Terracina, conferma che al centro della strada vi era la buca ma riferisce anche che il tratto di strada era dissestato. I, teste di parte attrice, Cipolla Michele, conferma quanto contenuto nel fatto dell'atto di citazione in quanto era trasportato sull'autovettura del Rossi.

Se però non vi è contestazione sul fatto storico, è da evidenziare che tale realtà va a collidere con il presumibile comportamento di guida tenuto dal Rossi. Se la strada percorsa era dissestata e tale dissesto era segnalato o meno,

l'entità dei danni ricevuti dall'autovettura fanno ragionevolmente ritenere che il conducente di essa non teneva una velocità moderata, come sostiene, perché se così fosse stato si sarebbe accorto per tempo della presenza della buca.

Visto che la strada era dissestata per tutta la sua percorrenza, prudenza, previdenza e cautela avrebbero dettato la tenuta di una velocità veramente moderata onde evitare ciò che poi è successo.

Parimenti è da censurare il comportamento del Comune di Terracina il quale non è riuscito a dimostrare di aver messo in atto tutte quelle misure necessarie atte a scongiurare i pericoli a salvaguardia dell'incolumità dei cittadini.

Poiché nessuna delle parti in causa ha superato la presunzione di cui allo art. 2054 c.c., esse vanno dichiarate parimenti responsabili dell'incidente verificatosi.

Pertanto, la domanda avanzata non può essere accolta nella sua totalità.

A quantificare la richiesta di risarcimento avanzata, il Rossi ha depositato in atti due fatture e una ricevuta fiscale relative alle riparazioni effettuate. Mentre le due fatture sono chiaramente riconducibili alla riparazione dei danni subiti, la ricevuta fiscale, datata tre mesi dopo l'occorso, non è, per il giudicante, riferibile ai danni subiti nell'impatto con la buca in quanto le riparazioni in essa descritte, visti i pezzi sostituiti, dovevano essere effettuate nell'immediatezza dell'incidente pena la impossibilità di circolazione dell'autovettura.

I danni subiti quindi ammontano a complessivi E. 440,00.  
Poiché per quanto innanzi la responsabilità dell'incidente  
deve ritenersi concorsuale, il Rossi andrà risarcito per  
complessivi E. 220,00.

Nessuna somma può essere riconosciuta per fermo tecnico in  
quanto nessuna prova è stata fornita sul periodo di fermo  
dell'autovettura.

Le spese del giudizio, calcolate sul valore residuo della  
causa, seguono la soccombenza e si compensano per il 50%.

P. T. M.

Il Giudice di Pace di Terracina, definitivamente decidendo  
rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:  
accoglie parzialmente la domanda proposta da Rossi Sergio;  
condanna il Comune di Terracina in persona del Sindaco pro  
tempore a pagare a Rossi Sergio a titolo di risarcimento dei  
danni lamentati, la somma complessiva di Euro 220,00 oltre  
interessi dalla domanda al saldo;  
condanna il Comune di Terracina a pagare a Rossi Sergio, per  
le spese di causa, la somma di Euro 200,00, di cui Euro 56,00  
per spese non imponibili, oltre accessori di legge, somma già  
compensata al 50%.

Così deciso in Terracina il 20/02/2015

IL GIUDICE DI PACE

Dott. Lorenzo Morelli



**Il presente verbale viene così sottoscritto:**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**Erminia OCELLO**



IL SEGRETARIO COMUNALE

**Marco RAPONI**



---


**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica, su conforme dichiarazione del Delegato alla Pubblicazione, che copia del presente verbale è stata inserita il giorno 26 FEB. 2016 sull'Albo Pretorio on line del Comune (all'indirizzo: <http://www.gazzettaamministrativa.it>), ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e che sarà pubblicata il giorno successivo alla suddetta data di inserimento.

Terracina, **26 FEB. 2016**

IL DELEGATO ALLA PUBBLICAZIONE

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO  
*(Valentina Di Mauro)*



LA SEGRETERIA GENERALE

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ :

- perché trascorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione ((art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267);
- perché adottata con la formula della immediata eseguibilità ((art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Terracina,

p. L'UFFICIO DELIBERAZIONI

---